

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017
Deliberazione n. 1/D.G. del 06/12/2017

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 317 del 11 APR. 2019

STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Adesione all’accordo quadro CONSIP “Fuel card 1” - lotto unico per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card presso la soc. Italia Petroli S.p.a. a socio unico fino alla data del 24/01/2022. Importo complessivo presunto pari ad € 372.922,58 IVA ed accise incluse.

Estensore Dott. Matteo Palmieri

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Responsabile del Procedimento: Dott. Matteo Palmieri

Firma [Firma]

Data 29.03.2019

Il Dirigente: Dott. Quattrini Luciano

Data 29.03.2019

Firma [Firma]

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 501020103

Autorizzazione: AUT. 40/2019

Data 02-04-19

Dott.ssa Barbara Proietti

Firma [Firma]

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04.04.2019

Firma [Firma]

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Vincenzo Rea

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 04.04.2019

Firma [Firma]

IL DIRETTORE DELLA U.O C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

PREMESSO CHE :

- con atto deliberativo n. 463/D.G. del 270/04/2016 si è aderito alla convenzione consip "Fuel Card 6" – lotto 4, per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni;
- il contratto relativo alla convenzione di cui sopra è in scadenza in data 23/04/2019;

DATO ATTO che con DCA n. U00246 del 18/06/2018 la Regione Lazio ha autorizzato l'ASL di Rieti all'esperimento di una procedura in autonomia per la fornitura di carburante;

VISTO che dal combinato delle disposizioni previste dagli art.26 della Legge n.488/99 e 59 della Legge n.388/00 nonché della L.R. n.16/01, le Aziende USL possono aderire alle convenzioni consip o utilizzare almeno i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto dei beni comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni;

CONSTATATO che su vetrina Consip è presente un Accordo Quadro attivo relativo alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per la Pubbliche Amministrazioni denominata "Fuel card 1";

PRESO ATTO delle informazioni necessarie all'adesione all'Accordo Quadro consip di cui sopra, fornite dalla UOC Economico Finanziaria con nota del 19/03/2019 (Allegato 1) e relative, in particolare, al consumo di carburanti ed al numero e tipologie di autovetture che costituiscono il parco auto aziendale;

VISTA la documentazione relativa alla summenzionata convenzione, documentazione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegati 2, 3, e 4);

RILEVATO che la società aggiudicataria della fornitura di carburanti per la provincia di Rieti, mediante fuel card, è la società Italia Petroli S.p.a. a socio unico;

PRESO ATTO degli sconti praticati nella convenzione in oggetto e delle ulteriori scontistiche praticabili che di seguito si riportano:

Fornitore	Servizio	Sconto Offerto (Euro/litro al netto di IVA ed accise)	Sconto Aggiuntivo per Pagamenti mediante addebito diretto SEPA (SDD) (Euro/litro al netto di IVA ed accise)
Italia Petroli	Servito	0,18	0,004
	Non servito	0,08	0,004

DATO ATTO che l'Accordo Quadro prevede l'adesione per un massimo di 36 mesi e, comunque, dal momento della stipula del contratto di adesione al suddetto accordo fino alla data del 24/01/2022;

RITENUTO pertanto necessario, per quanto sopra, aderire all'Accordo Quadro consip "Fuel card 1", fino alla data del 24/01/2022;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

PROPONE

1. **DI ADERIRE** all'Accordo Quadro Consip "Fuel card 1" relativo alla fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, fino alla data del 24/01/2022 (termine ultimo di scadenza dell'Accordo Quadro);
2. **DI INCLUDERE** l'onere derivante dall'adesione all'Accordo Quadro, per un ammontare stimabile in € 372.922,58 IVA ed accise incluse, sul conto di costo 501020103 "Combustibili, carburanti e lubrificanti", da ripartire nei diversi anni come di seguito:
 - anno 2019 - € 98.714,80
 - anno 2020 - € 131.619,73
 - anno 2021 - € 131.619,73
 - anno 2022 - € 10.968,31
3. **DI NOMINARE** la Dott.ssa Barbara Proietti, Direttore delle U.O.C. Economico Finanziario, Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto


per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.


Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 11 APR. 2019

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 11 APR. 2019

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33


in oggetto

per esteso

in data 11 APR. 2019

Rieti li 11 APR. 2019

IL FUNZIONARIO



22/3/2019

Posta - m.palmieri@asl.rieti.it

Trasmissione nota prot. 15009/2019 "Richiesta adesione Accordo Quadro Fuel Card 1"

Parco Auto Aziendale ASL Rieti

mar 19/03/2019 09:48

<Luciano.Quattini@asl.rieti.it>;

Cc: Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Barbara Proietti <b.proietti@asl.rieti.it>;

Finestra Alta

3 4 allegati (6 MB)

Nota prot. 15009 Richiesta adesione Accordo Fuel Card 1.pdf; AQ FCI - Allegato all'Ordinativo IP - ELENCO FUEL CARD bis REV 15 MARZO.xlsx; riepilogo litri 2016-2017-2018.xlsx; modulo SDD IP compilato.pdf;

Buongiorno,

si anticipa quanto inviato a mezzo protocollo aziendale, ovvero la nota in oggetto e i seguenti allegati:

1. Modulo "Allegato all'Ordine di Fornitura (Elenco Fuel Card)" compilato in ogni sua parte;
2. File con l'elaborazione dei dati relativi ai consumi dell'ultimo triennio al fine di poter indicare il quantitativo presunto di litri ordinati;
3. Modulo SDD (SEPA DIRECT DEBIT) IP

Un cordiale saluto
Claudia Quadrucchio

**D'ordine del Responsabile Parco Auto
D.ssa Barbara Proietti**



Parco Auto Aziendale

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA

ASL RIETI

VIA DEL TERMINILLO, 42 - BIOCCHI 1 - 02100 RIETI

Tel: 0746/279620 - 0746/279610

Tel. cell: 349/4285429 cell. Mondialpol 338.6133916

email: parcoautoaziendale@asl.rieti.it



Per cortesia, prima di stampare questa mail, pensa all'ambiente. Please consider the environment before printing this mail note.

Il presente messaggio di posta elettronica, unitamente ad ogni eventuale documento allegato ed ai dati sensibili in esso contenuti, è riservato ad esclusivo utilizzo del destinatario, è garantito dalle norme vigenti e potrebbe essere tutelato dal segreto professionale o aziendale.

Qualora non ne fosse il destinatario Vi preghiamo di avvertire immediatamente il mittente tramite posta elettronica o telefonicamente e di cancellare il presente messaggio ed ogni documento ad esso allegato.

<https://outlook.office.com/owa/?realm=asl.rieti.it#&path=/mail/search>

22/3/2019

Posta - m.palmieri@asl.rieti.it

E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per qualunque fine del messaggio, di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, distribuzione ed inoltra a terzi senza l'esplicita autorizzazione del mittente.
Violazioni delle sopradette disposizioni determinano l'applicazione di disposizioni legislative e contrattuali

Al sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La Informiamo che la presente e-mail proviene dall'Asl di Rieti e s'intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason, it's not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it's addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us. Thank you.

ALLEGATO N. di N.
PAG. di



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C. Economico Finanziaria - Ufficio Parco Automezzi
Direttore: Dr.ssa Barbara Proietti

Tel. 0746/279620 - 279610 - Fax 0746/279960 - e-mail parcoautoaziendale@asl.rieti.it

Prot. 15009

Rieti, 19/03/2019

Al Dott. Luciano Quattrini
Direttore UOC ALBS
SEDE

Oggetto: Richiesta adesione Accordo Quadro Fuel Card 1

Si richiede l'adesione all'Accordo Quadro Fuel Card 1 stipulato da Consip SpA e si trasmette, al fine di consentire l'emissione dell'ordinativo della fornitura, la seguente documentazione:

1. Modulo "Allegato all'Ordine di Fornitura (Elenco Fuel Card)" compilato in ogni sua parte
2. File con l'elaborazione dei dati relativi ai consumi dell'ultimo triennio al fine di poter indicare il quantitativo presunto di litri ordinati;
3. Modulo SDD (SEPA DIRECT DEBIT) IP

La richiesta ha carattere di urgenza in quanto il 24 aprile p.v. scadrà la proroga di sei mesi della Convenzione Fuel Card 6-Lotto 4.

Distinti saluti

Il Direttore
U.O.C. Economico Finanziaria
Dr.ssa Barbara Proietti

Referente per quanto comunicato:
dr.ssa Claudia Chiarucco

U.O.C. Economico Finanziaria - Ufficio Parco Auto Aziendale -
Direttore: Dr.ssa Barbara Proietti
Tel. 0746/279620 - e-mail parcoautoaziendale@asl.rieti.it

ALLEGATO N. di N. 3
PAG. di

***Compilare i campi evidenziati in giallo

Nr. Identificativo Ordine generato dal Sistema ***

PLAFOND MENSILE TOTALE: (Inserire importo in Euro) 15.000,00 €

Indicare il limite mensile massimo di consumo di carburante in Euro che volete richiedere. Tale importo mensile è deciso dall'Amministrazione ed è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card oggetto dell'ordinativo. Nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate. Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, è necessario preventivamente inviare la richiesta su CARTA INTESTATA al seguente link: https://www.gruppoapi.com/contatti/it/scrivici/carte-petroliere-e-telepass.

Pagamento "SEPA Direct Debit" (SDD) SI

Indicare "SI" se l'Amministrazione dichiara di voler pagare le fatture mediante SDD e allegare all'Ordine:
• il "Modulo SDD IP" presente nella sezione "DOCUMENTAZIONE DELL'INIZIATIVA";
• copia del Codice Fiscale del soggetto che sottoscrive il modulo.

Amministrazione Soggetta a Split Payment SI

Indicare "NO" se soggetto non obbligato (Legge 190/2014)

DA COMPILARE SOLO SE L'AMMINISTRAZIONE E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI (EX TOTALERG) - INSERIRE COD. CLIENTE E SCEGLIERE OPZIONE A), B) O C)

INSERIRE IL CODICE CLIENTE: 83..... 83147012001

SCEGLIERE L'OPZIONE DESIDERATA A), B) O C) B

A) L'AMMINISTRAZIONE E' IN POSSESSO DI CARTE EUROTRAFIC E RICHIEDE L'ANNULLAMENTO TOTALE DELLE FUEL CARD GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'opzione A prevede obbligatoriamente la compilazione del foglio "ELENCO FUEL CARD". Alla ricezione delle nuove carte l'amministrazione dovrà distruggere le precedenti carte richiedendone espressamente il blocco alla casella mail clienticarte.pa@italianapetroli.it.

ATTENZIONE: in nessun caso l'utilizzo delle precedenti carte rientrerà nella disciplina contrattuale del presente accordo quadro ID 1933.

B) L'AMMINISTRAZIONE E' IN POSSESSO DI CARTE IP PLUS E/O TOTALERG CARD E RICHIEDE L'ANNULLAMENTO TOTALE DELLE FUEL CARD GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'opzione B prevede obbligatoriamente la compilazione del foglio "ELENCO FUEL CARD". Alla ricezione delle nuove carte l'amministrazione dovrà distruggere le precedenti carte richiedendone espressamente il blocco alla casella mail clienticarte.pa@italianapetroli.it.

ATTENZIONE: in nessun caso l'utilizzo delle precedenti carte rientrerà nella disciplina contrattuale del presente accordo quadro ID 1933.

C) L'AMMINISTRAZIONE NON E' IN POSSESSO DI CARTE EUROTRAFIC E RICHIEDE DI MANTENERE TUTTE LE FUEL CARD GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE IN QUANTO ORDINATE IN CONVENZIONE FUEL CARD 6

L'opzione è valida solo per Amministrazioni che avevano aderito alla convenzione fuel card 6 e non prevede la compilazione del foglio "ELENCO FUEL CARD".

Per annullare alcune carte e/o richiederne alcune nuove, fare richiesta su area assistenza ip plus: https://www.gruppoapi.com/contatti/it/scrivici/carte-petroliere-e-telepass

SE L'AMMINISTRAZIONE NON E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE ITALIANA PETROLI (EX TOTALERG) IN VIRTU' DI PRECEDENTE ADESIONE A FUEL CAR 6 OPPURE SE HA SCELTO LA PRECEDENTE OPZIONE A) O B) DEVE COMPILARE IL FOGLIO "ELENCO FUEL CARD"

ACCESSO ON-LINE AD AREA RISERVATA IP Plus (Consente la consultazione e la gestione online del parco mezzi e di scaricare la reportistica) (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA, ANCHE PER CHI E' GIA' IN POSSESSO DI CODICE CLIENTE E/O DI UN "VECCHIO" ACCESSO)

COGNOME Proietti

NOME Barbara

E-MAIL (NON PEC - il sistema non supporta l'invio a PEC) parcoautoaziendale@asl.rieti.it

Quando l'ordine verrà EVASO dal fornitore, l'Amministrazione riceverà una e-mail all'indirizzo indicato, contenente un link e le informazioni per attivare il Servizio.

"Sarà cura dell'Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti ne' su tali fuel card ne su qualsiasi altro documento unito alle medesime Fuel Card."

ALLEGATO N. 1 di N. 4 PAG. 3 di 11

Nel caso in cui l'Amministrazione volesse ordinare per più Uffici dislocati sul territorio, dovrà compilare un foglio ELENCO FUEL CARD per ciascun indirizzo di consegna. LA FATTURA SARA' COMUNQUE UNICA.

Le Fuel Card, dovranno essere consegnate a (Indicare i dati relativi alla Sede o ufficio decentrato dell' Amministrazione Contraente a cui vanno indirizzate le carte)	
NOME ENTE/UFFICIO	ASL RIETI/UFFICIO PARCO AUTO
INDIRIZZO	VIA DEL TERMINILLO 42, BLOCCO 1
LOCALITA'	RIETI
CAP - PROVINCIA	02100
INCARICATO ALLA RICEZIONE	
NOME E COGNOME	Barbara Proietti
RECAPITO TELEFONICO	0746/279610
INDIRIZZO E-MAIL	barcoautorizendiale@asl.rieti.it

ATTENZIONE: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è UNICA e legata univocamente all'ORDINE e al codice cliente. PER AVERE FATTURE SEPARATE E' OBBLIGATORIO FARE ORDINI SEPARATI.

A	B	C	D	E
N° PROGRESSIVO CARTA	DESCRIZIONE DIV. PARCO MAX 20 CARATTERI Si specifica che la fattura sarà comunque unica	TARCA OPPURE NOMINATIVO/Codice alfanumerico* della Persona Fisica MAX 13 CARATTERI	(OBBLIGATORIO) TIPO DI VEICOLO (stabilisce il limite giornaliero della carta) 1- limite 1.300 € al giorno 2 - limite 650 € al giorno 3 - limite 250 € al giorno 4 - limite 1.800 € al giorno	(OBBLIGATORIO) PRODOTTO 1 - Tutti i carburanti (SOLO IN CASO NOMINATIVO/Codice alfanumerico della Persona Fisica) 4 - Gasolio 6 - Benzina e GPL
Inserire il numero progressivo delle carte ordinate.	Se si necessita di avere diverse divisioni di parco inserire una breve descrizione (ad esempio UFFICIO TECNICO, POLIZIA MUNICIPALE, ECC...) Verranno creati mensilmente dei "tepioghi" separati, uno per ogni divisione, contenenti l'estratto conto delle transazioni relative alle carte appartenenti alla medesima divisione. Tali tepioghi saranno visibili online sull'area riservata all'Amministrazione (accessibile dal sito www.gruppopap.com/Area_riservata/IP_Plus).	Ogni carta può essere abbinata ad una targa di autoveicolo o ad un nominativo di una persona fisica o ad un codice alfanumerico*. Non è prevista l'emissione di carte con indicazione "generica" (es. COMUNE, TANICA, OLIVIA, ECC...) * Al sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (normativa GDPR) ai fini privacy si suggerisce di riportare all'interno di questo campo la targa dell'automezzo oppure, in alternativa un codice alfanumerico/numero dell'utilizzatore della fuel card, evitando di riportare dati personali (nome e cognome, carica ricoperta, codice fiscale etc.).	Indicare il codice (1, 2, 3 o 4) per fissare il limite di spesa giornaliero che si desidera abbinare alla carta. Il limite è modificabile da parte dell'Amministrazione anche successivamente, senza necessità di rifabbricare la carta. La tipologia di veicolo che viene normalmente abbinata ai codici è la seguente: 1 - Cannon, 2 - mezzi Commerciali/Furgoni, 3 -Auto/Moto/APR CAR, 4 per un limite più elevato.	Indicare il prodotto autorizzato per la carta.
1	ALBS	EX050X	3	4

2	ALBS	FH239BA	2	4
3	CASA CIRCONDARIALE	BZ434SV	3	6
4	CURE PRIMARIE	FK286AF	3	4
5	CURE PRIMARIE	FK986AE	3	6
6	DSM SERT	EX023SN	3	6
7	DSM PM	BL112FM	3	6
8	DSM PM	BZ435SV	3	6
9	DSM CIM	EX076SN	3	6
10	DSM SERT	DA177EM	3	6
11	DSM SERT	DF158SJ	2	4
12	DSM SERT	DV762LK	3	6
13	DSM	BK529BY	2	4
14	DSM S. PAOLO	AE127JK	3	6
15	DSM CTR	EX086SN	3	6
16	DSM CIM	EX112SN	3	6
17	DSM CD	EX113SN	3	6
18	DSM S. PAOLO	EX192PB	3	6
19	DSM S. PAOLO	EX391XF	3	4
20	DSM CTR	EX478VA	3	6
21	DSM PM	EX751SL	3	6
22	DSM CD	FF037YK	2	4
23	DSM PM	FF815LL	2	4
24	DSM CIM	FK671AF	3	6
25	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX077SN	3	6
26	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	ZA117FP	3	4
27	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	BK713BW	3	4
28	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX084SN	3	6
29	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX085VA	3	6
30	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX087SN	3	6
31	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX088SN	3	6
32	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX089SN	3	6
33	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX184SP	3	6
34	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX462VA	3	4
35	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX463VA	3	4
36	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX464VA	3	4
37	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX465VA	3	4
38	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX467VA	3	6
39	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX468VA	3	6
40	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX469VA	3	6
41	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX471VA	3	6
42	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX474VA	3	6
43	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX479VA	3	6
44	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX480VA	3	6
45	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX481VA	3	6
46	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX656JP	3	6


47	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX657JP	3	6
48	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX658JP	3	6
49	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX659JP	3	6
50	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX750SL	3	6
51	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	EX752SL	3	6
52	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	FK673AF	3	6
53	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	FS133ZG	2	4
54	DISTRETTO 1 - RIETI ADI	EX071SN	3	6
55	DISTRETTO 1 - RIETI ADI	EX073SN	3	6
56	DISTRETTO 1 - ANTRODOCO ADI	EX079SN	3	6
57	DISTRETTO 1 - SANT'ELPIDIO ADI	EX080SN	3	6
58	DISTRETTO 1 RIETI FKT	EX082SN	3	6
59	PASS AMATRICE	EX083SN	3	6
60	DISTRETTO 1-RIETI ADI	EX111SN	3	6
61	DISTRETTO 1 RIETI FKT	EX114SN	3	6
62	DISTRETTO 1-RIETI ADI	EX472VA	3	6
63	DISTRETTO 1 -SANT'ELPIDIO ADI	EX473VA	3	6
64	DISTRETTO 1 -SANT'ELPIDIO ADI	EX475VA	3	6
65	DISTRETTO 1 - RIETI ADI	EX476VA	3	6
66	DISTRETTO 1-ANTRODOCO ADI	EX477VA	3	6
67	DISTRETTO 1 RIETI FKT	BZ432SV	3	6
68	DISTRETTO 1 - ANTRODOCO ADI	BZ457SV	3	6
69	DISTRETTO 1 -SANT'ELPIDIO ADI	BH865GV	3	6
70	DISTRETTO 1 RIETI FKT	EX749SL	3	6
71	PASS AMATRICE	FJ569EB	3	4
72	DISTRETTO 1 ANTRODOCO ADI	EX796SL	3	6
73	DISTRETTO 1 - SANT'ELPIDIO ADI	EX797SL	3	6
74	DISTRETTO 1 RIETI FKT	EX798SL	3	6
75	DISTRETTO 1 RIETI FKT	EX799SL	3	6
76	DISTRETTO 1-RIETI ADI	EX800SL	3	6
77	DISTRETTO 1-RIETI ADI	FK291AF	3	4
78	DISTRETTO 1 - SANT'ELPIDIO ADI	FK670AF	3	6
79	DISTRETTO 2 CASA DELLA SALUTE	BZ430SV	3	6
80	DISTRETTO 2 ADI	EX072SN	3	6
81	DISTRETTO 2 ADI	EX074SN	3	6
82	DISTRETTO 2 ADI	EX078SN	3	6
83	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	EX090SN	3	6
84	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	EX470VA	3	6
85	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	EX748SL	3	6
86	DISTRETTO 2 ADI	AV497NA	3	6
87	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	EX801SL	3	6
88	DISTRETTO 2 ADI	EX836SL	3	6
89	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	BH863GV	3	6
90	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	BH861GV	3	6
91	DISTRETTO 2 OSTERIA NUOVA ADI	BL11FM	3	6

92	DISTRETTO 2 PASSO CORESE	F1698TX	3	6
93	DISTRETTO 2 ADI	F1699TX	3	6
94	UFFICIO PARCO AUTO	EX049XF	3	4
95	UFFICIO PARCO AUTO	EX221JP	3	6
96	UFFICIO PARCO AUTO	FK988AE	3	6
97	UFFICIO PARCO AUTO	DY069TR	2	4
98	DMO	EX081SN	3	6
99	TRASPORTI PROTETTI	BZ431SV	3	6
100	DIREZIONE GENERALE	EY959ED	3	4
101	TECNICO PATRIMONIALE	EX466VA	3	6
102	TECNICO PATRIMONIALE	BZ429SV	3	6
103	TP ING. CLINICA	FK292AF	3	4
104	SICO	EX075SN	3	6
105	SICO	BH864GV	3	6
106	SICO	AV568MY	3	6

TOTALERG		IP		ENI		Totale					
2016 BENZINA	18944,68	22378,81	2016 BENZINA	5890,61	8606,69	2016 BENZINA	50423,00	59248,83	2016	75258,29	90234,33
2016 DIESEL	3434,13		2016 DIESEL	2716,08	8606,69	2016 DIESEL	8825,83			14976,04	
2017 BENZINA	67775,97	80487,76	2017 BENZINA	5692,22	7979,79	2017 BENZINA	0	0	2017	73468,19	88467,55
2017 DIESEL	12711,79		2017 DIESEL	2287,57		2017 DIESEL	0			14999,36	
2018 BENZINA	51890,41	66282,95	2018 BENZINA	5112,72	7118,26	2018 BENZINA	0	0	2018	57003,13	73401,21
2018 DIESEL	14392,54		2018 DIESEL	2005,54		2018 DIESEL	0			16398,08	

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
2.1. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	5
2.2. CARBURANTE.....	5
2.3. FUEL CARD	5
2.3.1. CARTISSIMA Q8	5
2.3.2. IP PLUS	7
3. MODALITÀ DI FORNITURA	10
3.1. QUANTITATIVO PRESUNTO.....	10
3.2. TEMPI DI CONSEGNA	11
3.3. CONTROLLI	11
3.3.1. QUANTITÀ.....	12
3.3.2. QUALITÀ	12
4. CONDIZIONI ECONOMICHE	12
5. MODALITÀ DI SCELTA DEL FORNITORE – APPALTI SPECIFICI.....	13
6. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI	15
6.1. RILEVAMENTO DEL PRESUNTO INADEMPIMENTO COMPUTO DAL FORNITORE	15
6.2. CONTESTAZIONE AL FORNITORE	15



6.3.	CONTRODEDUZIONI DEL FORNITORE.....	15
6.4.	ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE PENALI E QUANTIFICAZIONE DELLE STESSA.....	16
7.	UTERIORI TUTELE.....	17
8.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
9.	COME ORDINARE.....	18
9.1.	REGISTRAZIONE.....	18
9.2.	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	18
9.3.	CONTENUTO DELL' ORDINATIVO DI FORNITURA.....	19
10.	RIFERIMENTI DEL FORNITORE.....	20
10.1.	RECAPITI.....	20
10.2.	RESPONSABILE GENERALE DEL SERVIZIO.....	20
11.	ALLEGATI.....	21
11.1.	ALLEGATO 1 – STANDARD DI LETTERA CONTESTAZIONE PENALI.....	21
11.2.	ALLEGATO 2 – STANDARD DI LETTERA APPLICAZIONE/NON APPLICAZIONE PENALI.....	23

1. Premessa

La presente guida non intende né sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta fra le parti. Pertanto, le informazioni in essa contenute non possono costituire motivo di rivalsa da parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti dei Fornitori e/o di Consip né possono ritenersi prevalenti rispetto alla documentazione contrattuale.

La presente guida ha l'obiettivo di illustrare le modalità operative per la gestione della fase esecutiva dell' - Lotto unico (di seguito, per brevità, anche AQ), stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito anche Q8) e italiana petroli S.p.A. (di seguito anche IP) quali Fornitori Aggiudicatari dell'AQ.

L'Amministrazione Contraente provvederà, al momento dell'emissione del singolo Ordinativo di Fornitura con il quale affida al Fornitore l'Appalto Specifico, alla nomina del Responsabile del Procedimento e all'indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'AQ.

Per qualsiasi informazione sull'AQ (condizioni previste, modalità di adesione, modalità di inoltro e compilazione degli ordinativi, etc.) e per il supporto alla navigazione del sito <https://www.acquistinretepa.it> è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero verde 800 753 783.

2. Oggetto dell'Accordo Quadro

2.1. Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha durata contrattuale di 30 (trenta) mesi decorrenti dal 24 gennaio 2019.

I singoli Appalti Specifici (o Contratti attuativi dell' AQ), stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinalivi di Fornitura, hanno durata compresa tra la data di emissione dell'Ordinalivo di Fornitura e il 24 gennaio 2022.

2.2. Carburante

L'Accordo quadro ha come oggetto la fornitura di carburante per autotrazione, ossia:

- benzina super senza piombo (Norma E.N. 228)
- gasolio (Norma E.N. 590)
- GPL (Norma E.N. 589)

mediante Fuel Card.

2.3. Fuel Card

La fornitura del carburante avviene presso i punti vendita messi a disposizione dai Fornitori mediante utilizzo di Fuel Card. I due aggiudicatari, Q8 e IP, hanno messo a disposizione della PA le Fuel card denominate, rispettivamente, *Cartissima Q8* e *IP Plus*, utilizzabili presso i punti vendita che espongono tali marchi.

Di seguito si riportano le caratteristiche delle Fuel Card offerte dai Fornitori aggiudicatari, rimandando al paragrafo 5 - (Modalità di scelta del Fornitore - Appalti Specifici) - sulle modalità di scelta del Fornitore.

2.3.1. Cartissima Q8

La Fuel Card di Q8 (Cartissima Q8) è una tessera di plastica, identificata mediante un codice di 19 cifre (PAN), dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura del carburante per autotrazione presso l'intera rete italiana dei punti vendita che espongono il logo **Cartissima Q8**.

La carta può essere abbinata ad un automezzo oppure ad una persona fisica.

Le card associate ad automezzi (targhe) dovranno essere abilitate al prodotto o ai prodotti effettivamente utilizzati sul veicolo (Gasolio o Benzina o Benzina+GPL).

Le card associate ad una persona fisica (Nominativo/Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica) potranno essere abilitate anche a tutti e tre i prodotti (Gasolio, Benzina e GPL).

Nel caso ricorrano le condizioni (vedasi trattamento di dati personali) l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 23 comma 9 dell'Accordo quadro, potrà nominare il Fornitore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, anche avvalendosi del fac-simile di nomina del responsabile dati pubblicato sul Sito dell'Accordo quadro. A tal proposito, qualora l'Amministrazione fosse interessata alle Fuel Card abbinate ad una persona fisica ma non desidera comunicarne i dati personali può indicare, in luogo di nome e cognome, un Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica.

SMARRIMENTO O FURTO (blocco)

In caso di smarrimento o furto della Carta, per bloccare tempestivamente la carta CartissimaQ8 si può contattare il numero verde 800.01.08.08, attivo 24h su 24h, con supporto dell'operatore dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00. In alternativa, si potrà bloccare la carta tramite il portale CartissimaWeb accedendo alla propria area riservata, sezione Carte>Blocco/blocco carta.

Inoltre, l'Amministrazione ne dà immediata comunicazione scritta alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. attraverso il Responsabile del Servizio e presentando denuncia alla Autorità Giudiziaria, ai Carabinieri o alla Polizia ed inviandone copia conforme alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. alternativamente via email all'indirizzo servizioclientipaq8.it oppure via PEC a kupisede@pec.q8.it.

Q8 provvederà a bloccare l'uso della Carta entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della comunicazione via email o pec o fax.

N.B.: Sarà cura dell'Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare, detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e, pertanto non dovranno essere trascritti né su tali fuel card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.

RINUNCIA

L'Amministrazione può rinunciare in qualsiasi momento a Cartissima Q8 inviando una comunicazione alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. su carta intestata, a mezzo pec o email. In maniera analoga, eventuali variazioni anagrafiche andranno comunicate alla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. a mezzo pec o email.

PLAFOND

La carta prevede un limite di spesa giornaliero in euro (o plafond giornaliero) che l'Amministrazione deve indicare nell'Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card) per ciascuna carta. Tale plafond può essere modificato su richiesta dell'Amministrazione Contraente tramite comunicazione a mezzo email.

AREA RISERVATA CARTISSIMAWEB

Per la gestione delle Fuel Card, la QR mette a disposizione della PA il portale Cartissimaweb (<https://www.qr.it/carte/cartissima/cartissimaweb>) dal quale l'Amministrazione, accedendo alla propria area riservata, può effettuare in autonomia le seguenti operazioni:

- o Blocco Carta
- o Visualizzazione transazioni ed export di file excel con la lista delle transazioni
- o Dettagli in pdf ed excel delle fatture mensili

2.3.2. IP Plus

La Fuel Card di IP (IP Plus) è una tessera di plastica, identificata mediante un codice di 18 cifre, dotata di banda magnetica con codice segreto (PIN), da utilizzare per la fornitura del carburante per autotrazione presso l'intera rete italiana dei punti vendita che espongono il logo 

La carta può essere abbinata ad un automezzo oppure ad una persona fisica.

Le card associate ad automezzi (targhe) dovranno essere abilitate al prodotto o ai prodotti effettivamente utilizzati sul veicolo (Gasolio o Benzina+GPL).

Le card associate ad una persona fisica (Nominativo/Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica) possono essere abilitate a prelevare "Tutti i carburanti" - Gasolio, Benzina e GPL (è prevista l'emissione di una sola carta per persona).

Nel caso ricorrano le condizioni (vedasi trattamento di dati personali) l'Amministrazione Contraente, ai sensi dell'art. 23 comma 9 dell'IAQ, potrà nominare il Fornitore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, anche avvalendosi del fac-simile di nomina del responsabile dati pubblicato sul sito dell'IAQ. A tal proposito, qualora l'Amministrazione fosse interessata a delle Fuel Card abbinare a persona fisica ma non desidera comunicarne i dati personali può indicare, in luogo di nome e cognome, un Codice alfanumerico associato alla Persona Fisica.

E' inoltre facoltà dell'Amministrazione abbinare le carte a diverse "DIVISIONI di PARCO" (richieste dall'Amministrazione sul modulo Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)).

Tali divisioni (ad esempio UFFICIO TECNICO, POLIZIA MUNICIPALE, ECC...) permetteranno, nell'area riservata dell'Amministrazione, l'estrazione di "replioghi" con le transazioni relative alle carte appartenenti alla medesima divisione.

N.B.: Si specifica che la divisione parco non prevede la separazione della fattura. La fattura è unica e legata univocamente all'ordine e al Codice Cliente creato dal Fornitore.

Per avere fatture separate l'Amministrazione dovrà inviare distinti Ordinalivi di fornitura.

SMARRIMENTO O FURTO

In caso di smarrimento o furto di una Carta, l'Amministrazione è tenuta a bloccare immediatamente la Carta utilizzando uno dei seguenti canali:

- autonomamente online nella propria Area Riservata IP Plus (dopo aver inserito User e password);
- contattando il Servizio Clienti al numero verde 800.90.70.60 (digliando il tasto "0" Blocco Carte) comunicando il numero della carta che vuole bloccare o il numero della targa dell'autoveicolo associata alla carta stessa.

N.B.: Sarà cura dell'Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare, detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti né su tali fuel card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.

RINUNCIATA/ANNULLAMENTO CARTA

Nel caso di "Annullamento Carta", l'Amministrazione dovrà annullare la carta tramite la propria area riservata e provvedere a tagliare e buttare la carta per la quale richiede l'annullamento.

PLAFOND GIORNALIERO

La carta prevede un limite di spesa giornaliero (o plafond giornaliero) che l'Amministrazione può scegliere per ciascuna carta ordinata scegliendo tra 4 possibilità:

- o codice 1: (limite 1.300 € al giorno)
- o codice 2: (limite 650 € al giorno)
- o codice 3: (limite 250 € al giorno)
- o codice 4: (limite 1.800 € al giorno)



Nel corso della durata contrattuale, l'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento al Fornitore la modifica del plafond giornaliero della carta indicato nell'ordinativo di fornitura.

PLAFOND MENSILE

Sull' Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card) l'Amministrazione dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** indicare il plafond mensile di spesa in Euro richiesto.

Tale importo mensile, deciso dall'Amministrazione, è da ritenersi complessivo di tutte le Fuel Card oggetto dell'ordinativo: nel corso del mese solare, al raggiungimento del plafond, tutte le carte saranno automaticamente bloccate.

Per aumentare il plafond in caso di eccezionali consumi, è necessario preventivamente inviare la richiesta SU CARTA INTESTATA al seguente link: <https://www.gruppoapi.com/contatti/scrivici/carte-petroliere-e-telepass>.

AREA RISERVATA IP Plus

Per la gestione delle Fuel Card, Italiana Petroli mette a disposizione della PA l'Area Riservata "IP Plus" accessibile dal sito [www.gruppoapi.com/AssistenzaOnline/IP Plus](http://www.gruppoapi.com/AssistenzaOnline/IPPlus).

Nei giorni successivi all'evasione dell'ordine, l'Amministrazione riceverà una mail alla casella e-mail indicata sull' Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card).

Tale mail conterrà il link per attivare il proprio accesso all'area riservata.

Dopo aver attivato la propria utenza, l'Amministrazione potrà accedere inserendo USER e PASSWORD scelte.

L'Amministrazione potrà quindi effettuare in completa autonomia le seguenti operazioni:

- Visualizzazione listino prezzi
- Modifica/creazione diritti di accesso ad utenti aggiuntivi
- Ricerca/elenco delle proprie carte attive
- Blocco della carta (in caso di furto/smarrimento/dismissione autoveicolo)
- Annullamento di una carta
- Riemissione del codice PIN
- Gestione dei rinnovi delle carte alla scadenza
- Modifica del tipo di veicolo associato alla carta
- Visualizzazione e download delle Transazioni giornaliere
- Modifica divisione di parco associato alla carta
- Scaricare le transazioni fatturate in formato excel

RICHIESTA CARTA AGGIUNTIVA/NUOVA CARTA

Per la "Richiesta di carta Aggiuntiva/Nuova Carta" (che non incrementa il Quantitativo Presunto dell'ordine), ad esempio per sostituzione veicoli dismessi, l'Amministrazione dovrà collegarsi al sito www.gruppoapi.com, area "ASSISTENZA ONLINE" -> sezione "Scrivici - IP Plus e Telepass" (<https://www.gruppoapi.com/contatti/scrivici/carte-petroliere-e-telepass>):

- selezionare la tipologia di utenza "Carte CONSIP";
- scegliere l'argomento: "Richiesta carta Aggiuntiva";
- inserire il proprio codice cliente 83XXXX (fornito dal fornitore in fase di evasione dell'ordine);
- inserire la propria Email;
- compilare la richiesta ed allegare il modulo "Richiesta Carta Aggiuntiva IP Plus" precedentemente compilato disponibile sul portale Consip o scaricabile direttamente nell'area assistenza IP Plus.

3. Modalità di fornitura

3.1. Quantitativo Presunto

L'Amministrazione, nel compilare l'Ordinativo di fornitura di cui al paragrafo 9.2, dovrà indicare, tra l'altro, il Quantitativo Presunto ossia il quantitativo (in litri) di carburante per autotrazione che si presume di acquistare mediante le Fuel Card indicate nell'Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card) stesso.

Tale Quantitativo Presunto non dovrà quindi comprendere il fabbisogno di carburanti per autotrazione soddisfatto attraverso modalità di acquisto diverso dalle Fuel Card (Buoni Carburante, rifornimento presso depositi dell'Amministrazione, pagamento in contanti, ecc.).

Il Quantitativo Presunto indicato nell'Ordinativo di fornitura dovrà essere commisurato alla durata effettiva del contratto di fornitura e NON al fabbisogno annuo dell'Amministrazione; il Quantitativo Presunto potrà quindi essere calcolato dividendo per 12 il fabbisogno annuo dell'Amministrazione e moltiplicando il risultato per il numero di mesi intercorrenti tra l'emissione dell'Ordine e il 24/01/2022, data di scadenza di tutti gli Ordinativi di Fornitura (vedi precedente paragrafo 2.1).

La fornitura di Carburante per Autotrazione sarà effettuata comunque tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente che potrà risultare maggiore o minore del suddetto Quantitativo Presunto dedotto dai dati di consumo storico in possesso dell'Amministrazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione necessita di richiedere ulteriori carte (ad es. allargamento parco auto) ed il Quantitativo Presunto dovesse essere incrementato, l'Amministrazione è tenuta ad emettere un ulteriore Ordinativo di Fornitura indicando, alla voce Quantitativo Presunto, esclusivamente l'incremento di fabbisogno stimato; viceversa qualora l'Amministrazione necessiti di richiedere ulteriori carte senza che ciò comporti un incremento del Quantitativo Presunto, l'Amministrazione potrà richiedere ai Fornitori secondo le modalità indicate ai paragrafi 2.3.1 e 2.3.2.

3.2. Tempi di consegna

Il Fornitore consegna le Fuel Card e i relativi PIN alle Amministrazioni Contraenti entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l'Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile (quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di fornitura). Entro lo stesso termine il Fornitore s'impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2 dell'AQ.

Sarà cura dell'Amministrazione Contraente custodire le Fuel Card consegnate e in particolare prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitarne lo smarrimento, il furto, usi illegittimi o comunque non autorizzati nonché il deterioramento ed assicurare la segretezza dei relativi Codici PIN. In particolare detti codici dovranno essere conservati separatamente dalle Fuel Card e pertanto non dovranno essere trascritti né su tali Fuel Card né su qualsiasi altro documento congiunto alle medesime Fuel Card.

3.3. Controlli

All'atto della ricezione di carte e PIN, l'Amministrazione verifica che il pacco contenente le Fuel Card sia integro e che le medesime rispettino le caratteristiche minime previste dal Capitolato Tecnico.

In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione del malfunzionamento, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2 dell'Accordo quadro. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall'Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall'attivazione delle stesse, il Fornitore provvederà alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell'Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2 dell'AQ.

L'Amministrazione Contraente potrà comunicare i difetti rilevati attraverso i seguenti canali:

- in caso di Card **cartissima Q8**, tramite fax al n. 06/5207.1327 o e-mail al seguente indirizzo servizioclientipaq@q8.it indicando il numero di carta composto dai 19 valori indicati sulla stessa (7028****), la data ed ora del tentativo di rifornimento.
- in caso di Card **IP Plus**, tramite e-mail al seguente indirizzo clientecarte.paq@italianapetroli.it indicando il n. di Ordine per cui si richiede verifica.

Si rammenta che nei casi sopradescritti il Quantitativo Presunto indicato nell'Ordinativo di Fornitura, relativo alle Fuel Card di cui si richiede la sostituzione, rimane invariato, pertanto per la richiesta di sostituzione delle Fuel Card **NON DEVE** essere inviato alcun ulteriore Ordinativo di Fornitura.

3.3.1. Quantità

I carburanti erogati devono presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelievamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

3.3.2. Qualità

Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonnina erogatrice.

Si ricorda che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici delle CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M., per ogni Amministrazione e per la Consp. richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

4. Condizioni economiche

Il prezzo definitivo, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione, sarà individuato sulla base del Prezzo Consigliato Servizio (prezzo consigliato con servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali) comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico) e del Prezzo Consigliato Non Servizio (Prezzo Servizio Consigliato meno Euro/litro 0,122 al lordo di IVA); il prezzo definitivo, sarà inoltre calcolato sulla base della tipologia di rifornimento effettuata (Servizio oppure Non Servizio).

In particolare:

- per i rifornimenti effettuati in modalità Servizio, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il

- rifornimento, applicando lo sconto sst offerto riportato nel file Allegato "H" all'AQ (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Servizio:
- per i rifornimenti effettuati in modalità Non Servizio, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SNSI offerto riportato in Allegato "H" all'AQ (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Non Servizio.

Resta inteso che il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo (Servizio/Non Servizio) consigliato al netto del relativo sconto offerto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.

Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SEPA (SDD) e/o che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto ai termini di legge verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, pari a Euro 0,001 per rifornimenti effettuati con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e pari a Euro 0,004 per rifornimenti effettuati con italiana petroli S.p.A..

5. Modalità di scelta del Fornitore – Appalti Specifici

L'affidamento degli Appalti Specifici da parte della singola Amministrazione in favore del/ Fornitore/i prescelto/i avviene mediante invio di Ordinativo di fornitura sulla base dei seguenti criteri:

Come regola generale:

- le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse.
 In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: "Aggiudicatario primo in graduatoria nella provincia di interesse" (Art. 3, comma 6, punto 1 dell'AQ).
- le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse.
 In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: "Aggiudicatario con Punteggio Complessivo maggiore nelle province di interesse" (Art. 3, comma 6, punto 2 dell'AQ).

Sul sito dell'Accordo quadro in oggetto, è pubblicato il file *Punteggi Per Provincia.xls* nel quale sono riportati, per ciascun aggiudicatario e ciascuna Provincia, il punteggio complessivo ottenuto da ciascun

aggiudicatario in fase di gara. Il file permette all'Amministrazione di filtrare la/e provinciale di interesse e visualizzare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun aggiudicatario in detta/e provinciale.

Le Amministrazioni potranno derogare, motivatamente, alla regola generale, di cui ai precedenti punti 1 e 2, nei seguenti casi:

- assenza, nella Provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL).
 In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: "Assenza, nella/e provincia/e di interesse, di punti vendita dell'Aggiudicatario con Punteggio Complessivo maggiore nella/e suddetta/e provinciale/e eroganti il prodotto di interesse" (Art. 3, comma 6, punto 3 a dell'AQ).
- assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune, Frazione).
 In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: "Assenza, nel Comune o Frazione di interesse di punti vendita dell'Aggiudicatario con Punteggio Complessivo maggiore nella/e provincia/e di interesse" (Art. 3, comma 6, punto 3 b dell'AQ).

- distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia.

In tal caso, l'Amministrazione indicherà, nell'ordinativo di fornitura, la seguente motivazione: "Distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita dell' aggiudicatario che segue in graduatoria nella medesima provincia" (Art. 3, comma 6, punto 3 c dell'AQ).

Al fine di permettere all'Amministrazione di verificare se sussistono motivi per derogare alla regola generale di cui ai precedenti punti 1 e 2, sul sito dell'AQ in oggetto, sono pubblicati i file contenenti gli elenchi di punti vendita messi a disposizione dai Fornitori con tutti i dettagli necessari alla verifica (*Rete Punti Vendita Q&Xis* e *Rete Punti Vendita P-Xis*).

Così come disciplinato dal capitolato Tecnico, si evidenzia che, per quanto riguarda il precedente caso c, al fine della verifica delle distanze, dovrà essere utilizzato il sito web <https://www.google.it/maps/dir>. La distanza da considerare sarà quella corrispondente al percorso più corto per spostamenti in auto in termini di km. Nei campi destinati all'inserimento dei punti di partenza e di arrivo, potranno essere inseriti, o gli indirizzi completi della sede dell'Amministrazione di riferimento e dei punti vendita di interesse qualora disponibili, oppure le coordinate GPS dei medesimi.

In applicazione di tutti i suddetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o a entrambi i Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro avendo cura, evidentemente, di calcolare attentamente il fabbisogno complessivo dell'Amministrazione da attribuire a ciascun aggiudicatario.

6. Procedura di applicazione delle penali

Le fasi operative del procedimento relativo all'applicazione delle penali sono:

6.1. Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dal Fornitore

L'Amministrazione Contraente individua eventuali inadempimenti da parte del Fornitore rispetto agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e verifica le relative penali previste all'art. 12 dell'Accordo Quadro.

Al fine del calcolo del "valore del relativo Ordine di fornitura" richiamato dal suddetto art. 12 dell'Accordo quadro, l'Amministrazione dovrà moltiplicare il numero di litri del Quantitativo Presunto (campo QUANTITÀ dell'Ordinativo di fornitura) per:

- Euro/litro 0,385, se il Fornitore cui si riferisce l'Ordinativo è Q8;
- Euro/litro 0,426, se il Fornitore cui si riferisce l'Ordinativo è IP.

6.2. Contestazione al Fornitore

La contestazione dell'inadempimento al Fornitore deve avvenire in forma scritta e riportare i riferimenti contrattuali con la descrizione dell'inadempimento.

La contestazione contiene anche il calcolo economico della penale.

La comunicazione di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione Contraente deve essere indirizzata in copia conoscenza a Consip S.p.A., in base a quanto prescritto nell'Accordo Quadro.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di contestazione dell'inadempimento utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 11.1 Allegato 1 - Standard di lettera contestazione penali).

6.3. Controdeduzioni del Fornitore

Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate - se del caso - da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

6.4. Accertamento della sussistenza/insussistenza delle condizioni di applicazione delle penali e quantificazione delle stesse

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dall'Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, l'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto al Fornitore la ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nell'Accordo quadro, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà provvedere a comunicare per iscritto al Fornitore medesimo la non applicazione delle penali.

Si allega in calce al presente documento, a titolo esemplificativo, uno standard di lettera di applicazione penali utilizzabile dall'Amministrazione Contraente (cfr. 11.2 Allegato 2 - Standard di lettera applicazione/non applicazione penali).

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- **compensazione del credito:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
- **escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali:** è data facoltà all'Amministrazione Contraente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Fornitore all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Ai fini dell'escussione della cauzione, dovrà essere presentata apposita richiesta scritta a Consip S.p.A., includendo una copia di tutta la documentazione relativa alla procedura di contestazione.

Resta ferma la possibilità per il Fornitore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione la propria volontà di rimettere direttamente l'importo delle penali tramite Bonifico Bancario su conto corrente (o postale) intestato all'Amministrazione e da questa indicato.

In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). L'Accordo Quadro individua il limite complessivo massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale.

7. Ulteriori tutele

- **Risarcimento del maggior danno**

L'applicazione delle penali previste nell'Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

- **Risoluzione del contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, potranno risolvere di diritto il contratto anche nel caso in cui il Fornitore avesse accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura.

- **Recesso dal contratto**

Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:

- o giusta causa
 - o reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non grave
- di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

- **Azioni in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per Inadempimento del Fornitore**

La risoluzione dell'Accordo Quadro da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro.

- In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

8. Fatturazione e pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria (contabile) vigente in materia per ogni Amministrazione, e dall'Accordo quadro che regola le presenti forniture.

I pagamenti sono effettuati, secondo la normativa vigente in materia di contabilità dello Stato e secondo i termini e modalità previste dall'art. 5 dell'Accordo Quadro.

9. Come Ordinare

9.1. Registrazione

Per effettuare gli ordinativi, è necessario che gli utenti delle Amministrazioni richiedano la registrazione sul portale <https://www.acquistinretepa.it>. Il processo di registrazione è composto da due fasi distinte e successive:

- registrazione Base (chi sei)
- abilitazione (che fai)

Per acquistare sul sistema è necessario completare entrambe le suddette fasi.

L'abilitazione come Punto Ordinarie, consente - ai soggetti autorizzati ad impegnare capitoli di spesa per conto delle Amministrazioni - di identificarsi come utenti del servizio. A seguito della abilitazione, una volta effettuata l'autenticazione sul portale inserendo utente e password, è possibile effettuare acquisti. Si ricorda che l'abilitazione può avvenire esclusivamente con firma digitale: l'utente potrà effettuare acquisti attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione sulla piattaforma (MEPA, Accordi Quadro, Convenzioni, etc.) e nel caso delle Convenzioni potrà acquistare tramite tutte le iniziative di convenzione disponibili.

9.2. Ordinario di fornitura

L'Accordo Quadro consente l'emissione dell'ordinativo di fornitura esclusivamente on line con firma digitale. L'invio on line dell'ordinativo di fornitura avviene attraverso la modalità di "ordine diretto" prevista sulla piattaforma di e-procurement <https://www.acquistinretepa.it>.

Una volta effettuato il login sul portale <https://www.acquistinretepa.it>, inserendo il nome utente e la password rilasciati in fase di abilitazione, l'utente:

- ricerca il prodotto/servizio di interesse, sfruttando le diverse modalità di ricerca e navigazione disponibili;
- dopo aver preso visione della documentazione relativa, aggiunge al carrello il prodotto/servizio selezionato;
- dal carrello, procede con la creazione dell'ordine diretto;
- compila l'ordine in ogni sua parte e procede alla generazione del formato elettronico dello stesso e al suo salvataggio sul proprio PC;

- compila entrambi i fogli excel del modulo "Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)" in ogni parte, facendo particolare attenzione all'elenco delle fuel card richieste;
- dopo aver ricaricato a sistema il documento firmato digitalmente e allegato il modulo "Allegato all'Ordine di fornitura (Elenco Fuel Card)", effettua l'invio dell'Ordine al Fornitore tramite il sistema.

Da questo momento sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'ordine attraverso le funzioni rese disponibili nella sezione Area Personale.

Qualora le Amministrazioni ordinarie abbiano necessità che alcuni prodotti siano consegnati in luoghi diversi, devono darne evidenza nell'Ordinativo, utilizzando la funzione del Multi-Indirizzo.

9.3. Contenuto dell' Ordinativo di fornitura

Al fine di permettere al Fornitore l'esecuzione della fornitura, l'Amministrazione deve indicare nell'Ordinativo di Fornitura, tra l'altro:

- il **Quantitativo Presunto** (numero di litri ordinati; il Quantitativo Presunto è indicato nel campo Quantità dell'ordinativo (vedi paragrafo 3.1);
- il **Tipo Accisa** cui l'Amministrazione è soggetta (Ordinaria o Agevolata Forze Armate). Le Forze Armate, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di accisa, oltre a darne indicazione nell'Ordinativo di fornitura, invieranno al Fornitore tutta la documentazione necessaria per permettere al Fornitore il recupero delle accise da parte delle strutture dell'Amministrazione Finanziaria preposte;
- Il nome e cognome ed i riferimenti (telefono/fax/email) del Responsabile unico del procedimento amministrativo;
- le Condizioni di pagamento previste per legge e relative all'Amministrazione ordinate (30 o 60 giorni);
- se l'Amministrazione ha Obbligo di registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (SI/NO);
- se l'Amministrazione (Obbligata) ha effettuato la registrazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti;
- la motivazione della scelta del Fornitore (vedasi paragrafo 5 - Modalità di scelta del Fornitore - Appalti Specifici).

10. Riferimenti del fornitore

10.1. Recapiti

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

- Numero verde: 800.01.08.08
- Email: servizioclientipna@q8.it
- Fax: 06/5207.1327

Italiana petroli S.p.A.

- Numero verde: 800.90.70.60
- Email: clienticarte.pa@italianapetroli.it
- Fax: 02/30.13.00.96

10.2. Responsabile generale del servizio

Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

- Dott. Federico Zecchini

Italiana petroli S.p.A.

- Dott. Giovanni Rossi Balotta

11. Allegati

11.1. Allegato 1 – Standard di lettera contestazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Spett.le
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
PEC: kupitsede@pec.q8.it
c.a. Dott. Federico Zacchini

oppure
Spett.le
Italiana Petroli S.p.A.
PEC: totale.rg@legaimail.it
c.a. Dott. Giovanni Rossi Baiotta

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stipulata in data 22/01/2019 - lotto unico. **Ordinativo di fornitura (inserire l'ordinativo di riferimento) - Contestazione addebito ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro**

Con riferimento all' Accordo Quadro e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta Impresa quanto segue.

Inserire la descrizione "Circostanziata" dell'inadempimento totale o parziale o del ritardo nell'adempimento oggetto di contestazione. Ad es.: i beni oggetto della fornitura avrebbero dovuto essere consegnati, ai sensi dell'art. n dell' Accordo Quadro entro e non oltre il gg/mm/aaaa, mentre a tutt'oggi non sono stati consegnati, oppure sono stati consegnati in parte (indicare il numero dei beni oggetto di mancata consegna), oppure sono stati consegnati in data gg/mm/aaaa.

N.B. : fare riferimento a qualsiasi documentazione idonea e comprovante la circostanza contestata.]

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. nn dell'Accordo Quadro, prevede quanto segue: *[riportare testualmente il contenuto dell'articolo dell'Accordo Quadro nel quale è prescritta l'obbligazione specifica che il Fornitore non ha eseguito o non ha eseguito in modo conforme e che è oggetto di contestazione].*

A mente dell'art. nn dell'Accordo Quadro, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione, ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali del seguente importo complessivo di Euro mmmmm,nn (testo) *[indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere]*, quantificato secondo il seguente calcolo analitico: *[Specificare il tipo di calcolo adottato: ad es. gg. ritardo x importo penale giornaliero].*

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. nn dell'Accordo Quadro si invita l'Impresa in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore nn del giorno gg/mm/aaaa *[Nell'individuazione del giorno si ricorda che il termine massimo è di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa]* ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta Impresa non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta Impresa, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione, all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro, secondo le modalità ivi stabilite ivi compresa la compensazione del credito/rescussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro.

Distinti saluti

11.2. Allegato 2 – Standard di lettera applicazione/non applicazione penali

Luogo, gg/mm/aaaa

Prot. n.

Spett.le
Kuwait Petroleum Italia S.p.A.
PEC: kupitsede@pec.q8.it
c.a. Dott. Federico Zecchini

oppure
Spett.le
italiana petroli S.p.A.
PEC: totalerg@egaimail.it
c.a. Dott. Giovanni Rossi Balotta

Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 stipulata in data gg/mm/aaaa - lotto unico. Ordinativo di fornitura [Inserire l'ordinativo di riferimento] - Applicazione penali per inadempimento/non applicazione delle penali oggetto di contestazione

In riferimento alla nostra comunicazione del gg/mm/aaaa prot. n. nnnnnn, relativa all' Accordo Quadro e all'ordinativo di fornitura in oggetto, comunichiamo quanto segue.

[In base alla casistica, inserire il testo relativo]

[1° caso] Preso atto che Codesta Impresa non ha provveduto a fornire entro il termine ivi stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento,

[2° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa, con nota in data gg/mm/aaaa, pur essendo pervenute tempestivamente, non sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata.

con la presente Vi comunichiamo formalmente che la scrivente Amministrazione procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro, mediante compensazione tra quanto dovuto a titolo di corrispettivo e la corrispondente somma dovuta a titolo di penale/escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro. Specificamente, in base a quanto stabilito dall'art. nn dell'Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 provvederemo all'escussione/alla compensazione della somma di Euro nnnnnn,nn (testo). [Indicare l'importo in cifre e, tra parentesi, in lettere; inserire la quantificazione delle penali]

[Nell'ipotesi di escussione della cauzione, inserire il seguente testo]
Codesta società sarà tenuta a provvedere al reintegro della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi [Se diverso il termine, inserire i giorni in cifre e, tra parentesi, in lettere] dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla scrivente Amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo nn comma nn, dell'Accordo Quadro.

Vi rammentiamo altresì che la richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato l'obbligo di pagamento della penale in oggetto.

[3° caso] Considerato che le deduzioni inviate da Codesta Impresa sono state ritenute idonee dalla scrivente a giustificare l'inadempienza contestata, con la presente Vi comunichiamo formalmente che la scrivente Amministrazione non procederà all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro.

Vi rammentiamo tuttavia, che la ritenuta inapplicabilità delle penali indicate nell'Accordo Quadro, non esonera in nessun caso Codesta Impresa dall'assolvimento dell'obbligazione la cui inadempienza ha comportato motivo di contestazione.

Distinti saluti

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 50/2016

CIG: 7528383A2D

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n.REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione dell' 8 novembre 2018 (nel seguito per brevità anche "Consip S.p.A.")

E

Italiana petroli S.p.A., a socio unico, sede legale in Roma, Via salaria 1322, capitale sociale Euro 47.655.314=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 740950, P. IVA 00051570893, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale dell'Industria 92, in persona Consigliere e procuratore speciale dott. Roberto Marazza, giusta poteri allo stesso conferiti:
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO

- d) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001 ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione;
- b) che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilità e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 25/06/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea



n. 5-117 del 21/06/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 con più operatori a condizione tutte fissate;

- e) i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;
- g) che i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e relativa appendice, nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni, rilasciata dalla Atradius S.A. ed avente n. BP0611232, emessa in data 08/01/2019, per un importo di Euro 13.440.002,00= (tredicimilioni quattrocento quarantamila due /00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura e la garanzia rilasciata dalla Atradius S.A. ed avente n. BP0611233 per un importo pari ad Euro 48.600,00 (quarantotto mila seicento /00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;
- j) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
- Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare*
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip S.p.A. anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le

ALLEGATO N. 3 DI N. 5
PAG. / di





clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

- b) **Amministrazione/ o Amministrazione/ Contraente/ i:** le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro;
- c) **Ministero:** Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) **Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
- e) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti derivanti dagli Appalti Specifici;
- f) **Appalto/ Specifico/ l o Contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona in seguito della decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di fornitura da parte dell'operatore economico individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card, in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati;
- g) **Ordine di fornitura:** il documento inviato dall'Amministrazione al Fornitore, individuato sulla base di quanto previsto alla lettera precedente, con il quale l'Amministrazione medesima affida il singolo Appalto Specifico e nel quale dovranno essere riportate, tra le altre cose, le specifiche esigenze dell'Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore;
- h) **Unità/Punto/ Ordine/ i:** gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordine/ i di Fornitura e che verranno negli stessi indicate
- i) **Soggetti aggregatori:** le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti all'art. 3, comma 1, lett. n) del D. Lgs. n. 50/2016;
- j) **Quantitativo Massimo:** quantitativo massimo della fornitura previsto per l'Accordo Quadro pari a litri 350.000.000 litri;
- k) **Carburante per Autotrazione:** benzina super senza piombo (C.P.V. 09132100-4/Norma E.N. 228), gasolio da autotrazione (C.P.V. 09134220-5/Norma E.N. 590), GPL (C.P.V. 09133000-0/Norma E.N. 589);
- l) **Data di Consegna:** termine massimo per la consegna delle Fuel Card e dei relativi P.I.N. da parte del Fornitore, fissato in 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data in cui l'Ordine di fornitura è divenuto irrevocabile;
- m) **Fuel Card:** carta petrolifera dotata di banda magnetica e/o microprocessore con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del Carburante per Autotrazione presso l'intera rete italiana dei punti vendita del Fornitore appositamente abilitati (dotati di terminale POS - Point of Sale);
- n) **Luofo di Consegna:** la sede delle Amministrazioni Contraenti indicate nel relativo Ordine



di fornitura;

- o) **Quantitativo Presunto:** è il quantitativo che l'Amministrazione Contraente presume di acquistare mediante le Fuel Card oggetto dell'Appalto Specifico e che indica nel relativo Ordine di fornitura. Resta fermo che la fornitura dovrà tener conto del fabbisogno effettivo della predetta Amministrazione che, pertanto, potrà risultare maggiore o minore del Quantitativo Presunto;
 - p) **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - q) **Prezzo Consigliato Servizio:** prezzo consigliato Servizio ore diurne al lordo delle variazioni geografiche e delle variazioni relative ai rifornimenti in autostrade e/o tangenziali comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. All. "G" - Chiarimenti resi in fase di gara);
 - r) **Prezzo Consigliato Non Servizio:** Prezzo Servizio Consigliato meno Euro/litro 0,122 al lordo di IVA (22%) - (cfr. All. "G" - Chiarimenti resi in fase di gara);
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATIVE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara e il Capitolato d'Offerta, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico e le sue appendici), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I), l'Allegato "F" (Patto di Integrità), l'Allegato "G" (Chiarimenti resi in fase di gara), l'Allegato "H" (Sconti offerti per provincia), l'Allegato "I" (Standard Nomina Responsabile trattamento dati).
3. Il presente Accordo Quadro è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - g) dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;



- h) dal patto di integrità.
4. I Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni in essi previste, dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, dalle disposizioni indicate al precedente comma.
 5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dell'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
 6. Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surriferiti documenti sul presupposto di un equo contemporaneo dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Nell'Ordine di fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta registrazione o meno alla "Prototforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla "Prototforma dei crediti commerciali" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell'emissione dell'Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell'indicazione relativa all'avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 6, comma 8 del presente atto.
2. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.
3. Il Quantitativo Massimo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 350.000.000,00.
4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Amministrazione Contraente raggiunga il suddetto Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini di fornitura.

5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell'Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell'Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. L'affidamento dell'Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base dei/i seguente/i criterio/i:
 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un'unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse;
 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse;
 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l'Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore, rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi:
 - a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL);
 - b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione);
 - c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l'Amministrazione potrà affidare l'Appalto Specifico all'Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino.In applicazione dei suddetti criteri, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori aggiudicatari dell'Accordo Quadro.
7. Per l'affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento:
 - a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell'Accordo Quadro;
 - b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore, pertanto, si impegna, in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, ad eseguire le prestazioni meglio specificate nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordine di fornitura.
9. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:
 - a. all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6;
 - b. all'invio dell'Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni



previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di fornitura.

ARTICOLO 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 (trenta) mesi a decorrere dal 24/01/2019, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del Quantitativo Massimo stabilito nel precedente articolo.
2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare i singoli Appalti Specifici mediante l'invio ai Fornitori dell'Ordine di fornitura.
3. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di fornitura ha durata dalla data di emissione dell'Ordine di fornitura fino al 36° mese calcolato a partire dalla data di attivazione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 5 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordine di fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell'Offerta Economica così come specificato al successivo comma 2.
2. Per i rifornimenti effettuati in modalità Servizio, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SSI offerto riportato in Allegato "H" (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Servizio. Per i rifornimenti effettuati in modalità Non Servizio, il corrispettivo verrà calcolato, per ciascuna tipologia di Carburante per Autotrazione e per ciascuna provincia ove è effettuato il rifornimento, applicando lo sconto SNS offerto riportato in Allegato "H" (Sconti offerti per provincia) al Prezzo Consigliato Non Servizio (cfr. All. "G" - Chiarimenti resi in fase di gara).
Resta inteso che il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo (Servizio/Non Servizio) consigliato al netto dello sconto ed il prezzo praticato alla pompa all'atto del prelievo.
Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordine di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto SEPA (SDO) e/o che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al successivo comma 14 verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo, espresso in Euro/litro, al netto di IVA ed accise, pari a Euro 0,004.
3. Le singole Amministrazioni Contraenti corrisponderanno al Fornitore l'importo del corrispettivo per la fornitura determinato sulla base degli effettivi consumi riferiti ai periodi di fatturazione. Di tali consumi il Fornitore dovrà allegare dettaglio nelle proprie fatture secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
4. Il pagamento dei corrispettivi dovrà essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell'A.N.A.C., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei



singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione, il riferimento all'Accordo Quadro e al singolo Ordine di fornitura cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturiti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuata.
9. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
10. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordine di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
12. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni Fornitura; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
14. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla

ALLEGATO N. 3 di N. 4
PAG. 5 di



normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso UNICREDIT, Codice IBAN IT 16 R 02008 09440 000101467755. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro.

15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

16. È facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 14, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto dell'Ordine di fornitura per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

17. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligo di pagamento relativa all'Ordine di fornitura emesso; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell'Ordine di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'articolo 6, comma 11 del presente Accordo Quadro e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordine di fornitura in caso di sospensione.

18. In caso di Ordini effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordine di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la



specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dall'Ordine di fornitura in caso di sospensione.

19. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordini effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nel presente Accordo Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto dell'Accordo Quadro, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordine di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamiento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dall'Ordine di fornitura in caso di sospensione.

20. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.

21. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

22. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.

23. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed improrogabile la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.

24. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ALLEGATO N. 2 di N. 5
PAG. 5 di



ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, l'Ordine di fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell'Appalto Specifico, dovrà contenere, tra l'altro:
 - il Quantitativo Presunto della fornitura;
 - l'Indicazione del Luogo di Consegna delle Fuel Card.
2. L'utilizzo dell'Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato E all'Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
3. Sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel precedente articolo 1.
4. Per potere acquistare attraverso l'Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di fornitura, il Punto Ordinate dell'Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che l'abilitazione del Punto Ordinate non comporta, in capo alla Consip S.p.A. e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinate.
5. Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinate attraverso l'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano l'Accordo Quadro mediante Ordini di fornitura. L'Ordine di fornitura consiste in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto Ordinate, con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l'Ordine di fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinate e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l'invio di Ordini di fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordini di fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.
7. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, in base alla normativa vigente, ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovrà, tempestivamente, e comunque entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare l'Amministrazione e Consip S.p.A., spiegando le ragioni del rifiuto.
8. Qualora l'Ordine di fornitura non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordine di fornitura medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione; quest'ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine stesso. In tal caso, l'Amministrazione potrà emettere un nuovo Ordine di fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.
9. Per effetto degli Ordini di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che nel caso in cui il valore effettivo della singola fornitura, espresso in litri, fosse inferiore al Quantitativo Presunto indicato nell'Ordine di fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo

Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente Accordo Quadro.

10. Per effetto dell'Ordine di fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte dei soggetti sopra indicati nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordini di fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformità alle condizioni sopra indicate.
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni. Spirato il predetto termine, l'Ordine di fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l'effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
12. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che l'Amministrazione ha la facoltà di revocare l'Ordine di fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordine di fornitura.
13. Qualora venga richiesto da Consip S.p.A., il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima Consip S.p.A., anche per via telematica, di ciascun Ordine di fornitura divenuto irrevocabile.
14. Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell'emissione del singolo Ordine di fornitura, tra le altre cose: l) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; ii) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, iadove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 15 gennaio 2003 n. 3.
15. Le Amministrazioni procedono ad inviare a Consip S.p.A. il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente ai singoli Contratti di fornitura, anche ai fini dello svincolo della/e garanzia/e ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta salva la facoltà per Consip S.p.A. di svolgere verifiche ispettive e controlli sull'esecuzione delle singole prestazioni.
16. Le Amministrazioni possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari rispetto al Contratto di Fornitura, che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8, del medesimo decreto.
17. Le Amministrazioni possono apportare modifiche al contratto di fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle



condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, l'Amministrazione eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

18. Le Amministrazioni potranno apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perentra regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell'Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrante in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in Offerta Economica, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;



f) comunicare tempestivamente a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

h) manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip S.p.A. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti di fornitura; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni.

11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

ALLEGATO N. 3 di N. 4
PAG. 7 di



12. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. e alle altre Amministrazioni ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contratte, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate a Consip S.p.A. e all'Amministrazione interessata.

14. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nell'Appendice "A" al Capitolato Tecnico allegato al presente Accordo Quadro, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore dell'Accordo Quadro ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell'Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI - EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all'atto del prelevamento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico);
- e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9 - CONSEGNA

1. Il Fornitore si impegna a consegnare le Fuel Card e i relativi P.I.N. alle Amministrazioni Contraenti entro la Data di Consegna e presso il Luogo di Consegna, in conformità alle indicazioni e modalità di cui ai singoli Ordini di fornitura. Entro lo stesso termine il Fornitore s'impegna ad attivare ed a rendere operative le Fuel Card consegnate, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2.

2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card consegnate, l'Amministrazione



Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'attivazione delle Fuel Card, comunicherà i difetti rilevati al Fornitore che, entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti, provvederà alla sostituzione delle medesime Fuel Card, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2. In caso di non perfetto funzionamento delle Fuel Card, riscontrato dall'Amministrazione Contraente oltre il decimo giorno lavorativo dall'attivazione delle Fuel Card, il Fornitore provvederà alla sostituzione delle stesse entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dei malfunzionamenti da parte dell'Amministrazione stessa, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2.

3. In caso di smarrimento o di furto della Fuel Card, l'utilizzatore denuncerà immediatamente il fatto all'Autorità competente e ne darà, nello stesso tempo, comunicazione al Fornitore che provvederà a sospendere immediatamente la validità della Fuel Card smarrita o rubata ed a sostituire la Fuel Card medesima entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 2. Ogni transazione commerciale effettuata successivamente alla comunicazione da parte dell'utilizzatore dell'avvenuto smarrimento o furto della Fuel Card è da considerarsi priva di efficacia nei confronti dell'Amministrazione Contraente.

4. In conformità a quanto previsto nel precedente art. 8, comma 1, lett. c), il Carburante per Autorizzazione erogato deve presentare caratteristiche fisico-chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI-EN in vigore all'atto del prelevamento. Fatti salvi eventuali vizi occulti si dà per accettata la qualità del carburante erogato salvo che sia stata espressamente avanzata riserva scritta all'atto dell'erogazione stessa.

5. Salvo eventuali riserve da avanzare per iscritto all'atto dell'erogazione, si intende accettata la quantità indicata sulla colonna erogatrice. Si ricorda comunque che ogni distributore è soggetto a controlli periodici da parte degli Uffici metrici della CCIAA ai sensi della D.M. 182 del 28 marzo 2000. In ogni caso è possibile, ai sensi del citato D.M. per ogni Amministrazione e per la Consip, richiedere agli Uffici metrici competenti per territorio verifiche ove ritenute necessarie.

6. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/anno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEP), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (GIA) Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

7. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

8. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo Contratto di Fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le predette verifiche ispettive potranno essere

ALLEGATO N. 3 di N. 4
PAG. di



- eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti di fornitura sia all'Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato Tecnico.
- Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip S.p.A. per quanto di propria competenza.
 - Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A. si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
 - Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
 - Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato tecnico.
 - Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'insoddisfazione del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
 - Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro.

ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

- Stante la natura delle prestazioni oggetto di accordo Quadro non è prevista la redazione del "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"

ARTICOLO 12 - PENALI

- Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 8, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 = (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti:
 - per la consegna e l'attivazione delle Fuel Card richieste con l'Ordine di fornitura di cui al precedente art. 9, comma 1;
 - per la sostituzione delle Fuel Card richieste con l'Ordine di fornitura di cui al



precedente art. 9, commi 2 e 3.

- Il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore del relativo Ordine di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- Per il mancato invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero per forza maggiore o caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre n. 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto ai termini stabiliti nell'Accordo Quadro, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 7 e nell'appendice del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
 - Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente all'obbligo di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera c) dell'Accordo Quadro, lo stesso Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che:
 - su più del 30% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 50% degli Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% dei Contratti di fornitura derivanti dagli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo dei Contratti di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
 - Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e agli Ordini di fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per conoscenza a Consip S.p.A..

ALLEGATO N. 3 di N. 4
PAG. di



8. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. Consip S.p.A. potrà per l'applicazione delle penali dell'Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata nell'Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. Consip S.p.A., per le parti di propria competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
11. Le Amministrazioni, per le parti di propria competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
12. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
13. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 28 commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei report specifici di cui all'Allegato "D" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 28, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Per ogni violazione da parte del Fornitore di qualsivoglia obbligo previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o ogniqualevolta lo stesso Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento dei dati personali, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati" e sarà inoltre tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per mille) del Contratto di Fornitura, al netto delle accise.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip e delle

- Amministrazioni con la stipula del presente Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad 13.440.002,00= (tredicimilinoicquattrocentoquarantamila/00), rilasciata in data 08/01/2019 dalla Atreadius S.A., mediante la stipula di una fidejussione assicurativa con primario Istituto assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in favore di Consip e delle Amministrazioni Contraenti, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro.
 3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
 5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di fornitura.
 6. La garanzia sarà vincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte della Consip e delle Amministrazioni verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorati detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, al Garante e alla Consip S.p.A. di documenti, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.A. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza annuale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di fornitura, della documentazione di cui sopra.
 7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.;



8. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di fornitura derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Atreplus S.A. in data 08/01/2019 ed avente n. BP0611233 pari ad un importo di Euro 48.600,00 (quarantottomilaseicento/00).
11. Fermo restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le linee guida A.N.A.C.;
 - c) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFEU;
 - d) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - e) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - f) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 13 eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;

- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 21;
- i) nei casi di cui agli articoli 5 (Importi dovuti e Fatturazione), 9 (Consegna), 17 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 20 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Subappalto), 27 (Danni, responsabilità civili);
- j) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12, commi 10 e 11;
- k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- m) in caso di avvelimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni contraenti ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Inoltre, Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagnia sociale, o dei dirigenti dell'Impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulano la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnano un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie



controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protraggono oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R tramite pec dalla Consip e/o dall'Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostacola all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escusione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

ARTICOLO 15 - RECESSO

1. La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- giusta causa,
 - reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
- Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non



esastivo:

- qualora sia stata depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potrà recedere dall'Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di fornitura, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordini di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli Contratti di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e informativa, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro

ALLEGATO N. 3 di N. 4
PAG. 12 di



- scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura.
 - Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17 - TRASPARENZA

- Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
- Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA

- Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che tratteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire

- tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip S.p.A..
- Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
 - Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Il Responsabile del Servizio è il referente nominato dal Fornitore ed è il responsabile nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni per l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
- Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A..

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e i Contratti di fornitura.

ARTICOLO 21 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vaniati da terzi.
- Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
- Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

- Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A. inerenti il presente Accordo Quadro, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

[Handwritten signature]



ARTICOLO 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e dei Contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Capitolato d'Oneri di gara di cui all'art. 25 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli contratti attuativi, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d'Oneri di gara e sopra richiamate.
4. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordine di Fornitura, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.
5. Il Fornitore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it del nominativo dell'aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
6. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro ed il perfezionamento dei contratti attuativi, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell'Accordo Quadro, unitamente ai suoi Allegati; si impegna, altresì, ad

- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. In ragione dell'oggetto dell'Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, sulla base dell'atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE e nei provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
10. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni contraenti di eseguire anche tramite terzi audit e verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali da parte del Fornitore e/o dei suoi subaffidatari e subappaltatori.
11. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nell'Accordo Quadro e/o risolvere il contratto attuativo ed assicurare la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione dovrà segnalare la fattispecie alla Consip S.p.A. che potrà risolvere l'Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni



- contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari rispetto ai Contratti di Fornitura.
2. Fermo restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/e/ qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. è tenuto a darne immediata comunicazione a Consip S.p.A., all'Amministrazione e alla Pretettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.



8. Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'esplicita verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportati/ sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26 - SUBAPPALTO

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 27 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni che discendono dall'Accordo Quadro e ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari allo 0,15% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
- La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione

ALLEGATO N. 3 di N. 5
PAG. 15 di



delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "D" al presente Accordo Quadro), contenuti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "D".

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "D" al presente Accordo Quadro), contenuti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "D".

Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai *report* specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.

4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT3800306903240100000055558.

6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.

10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.



3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti.
Roma, lì 22/01/2019

CONSP S.p.A. Ing. Cristiano Cammara	italiana petroli S.p.A. Dott. Roberto Marazza
C.F.: CNNCST63B16H501V	C.F.: MRZRT70M15D969U
Certificatore: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA	Certificatore: Infocent
Validità: dal 05/07/2017 al 04/07/2020	Validità: dal 12/10/2017 al 12/10/2020

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti derivanti da Appalti Specifici), Articolo 5 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Consegna), Articolo 10 (Verifiche ispettive), Articolo 11 (Costi della sicurezza), Articolo 12 (Penali), Articolo 13 (Garanzie), Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 17 (Trasparenza), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Responsabile dei servizi), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati personali), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D. lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Danni e responsabilità civile), Articolo 28 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 29 (Clausola finale).

Roma, lì 22/01/2019

italiana petroli S.p.A.
Dott. Roberto Marazza
C.F.: MRZRT70M15D969U

Certificatore: Infocent
Validità: dal 12/10/2017 al 12/10/2020

Allegato H - Sconti offerti per provincia

Regione	Provincia	ID Provincia (I)	Sconto	ITALIANA PETROLI S.P.A.
ABRUZZO	CHIETI	1	551	0,11
ABRUZZO	CHieti	1	551	0,11
ABRUZZO	LAQUILA	2	551	0,11
ABRUZZO	L'AQUILA	2	551	0,11
ABRUZZO	PESCARA	3	551	0,11
ABRUZZO	PESCARA	3	551	0,11
ABRUZZO	TERAMO	4	551	0,11
ABRUZZO	TERAMO	4	551	0,11
BASILICATA	MATERA	5	551	0,11
BASILICATA	MATERA	5	551	0,11
BASILICATA	POTENZA	6	551	0,11
BASILICATA	POTENZA	6	551	0,11
CALABRIA	CATANZARO	7	551	0,13
CALABRIA	CATANZARO	7	551	0,13
CALABRIA	COSENZA	8	551	0,13
CALABRIA	COSENZA	8	551	0,13
CALABRIA	CROTONE	9	551	0,13
CALABRIA	CROTONE	9	551	0,13
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	10	551	0,13
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	10	551	0,13
CALABRIA	VIBO VALENTIA	11	551	0,13
CALABRIA	VIBO VALENTIA	11	551	0,13
CAMPANIA	AVELLINO	12	551	0,18
CAMPANIA	AVELLINO	12	551	0,18
CAMPANIA	BENEVENTO	13	551	0,18
CAMPANIA	BENEVENTO	13	551	0,18
CAMPANIA	CASERTA	14	551	0,18
CAMPANIA	CASERTA	14	551	0,18
CAMPANIA	NAPOLI	15	551	0,18
CAMPANIA	NAPOLI	15	551	0,18
CAMPANIA	SALERNA	16	551	0,18
CAMPANIA	SALERNA	16	551	0,18
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	17	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	17	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	18	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	18	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	19	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	FORLÌ-CESENA	19	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	20	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	20	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	21	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	21	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	22	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	22	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	23	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	23	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	24	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	24	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	25	551	0,13
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	25	551	0,13
FRILIA-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	26	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	26	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	UDINE	27	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	UDINE	27	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	28	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	28	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	UDINE	29	551	0,11
FRILIA-VENEZIA GIULIA	UDINE	29	551	0,11
LAZIO	FROSINONE	30	551	0,18
LAZIO	FROSINONE	30	551	0,18
LAZIO	LATINA	31	551	0,18
LAZIO	LATINA	31	551	0,18
LAZIO	RIETI	32	551	0,18
LAZIO	RIETI	32	551	0,18
LAZIO	ROMA	33	551	0,18

Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autorizzazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni | 1 di 4

Allegato H - Sconti offerti per provincia

Regione	Provincia	ID Provincia (I)	Sconto	ITALIANA PETROLI S.P.A.
LAZIO	ROMA	33	551	0,18
LAZIO	VITERBO	34	551	0,18
LAZIO	VITERBO	34	551	0,18
LIGURIA	GENOVA	35	551	0,13
LIGURIA	GENOVA	35	551	0,13
LIGURIA	IMPERIA	36	551	0,13
LIGURIA	IMPERIA	36	551	0,13
LIGURIA	LA SPEZIA	37	551	0,13
LIGURIA	LA SPEZIA	37	551	0,13
LIGURIA	SAVONA	38	551	0,13
LIGURIA	SAVONA	38	551	0,13
LOMBARDIA	BERGAMO	39	551	0,18
LOMBARDIA	BERGAMO	39	551	0,18
LOMBARDIA	BRESCIA	40	551	0,18
LOMBARDIA	BRESCIA	40	551	0,18
LOMBARDIA	LECCO	43	551	0,18
LOMBARDIA	LECCO	43	551	0,18
LOMBARDIA	LODI	44	551	0,18
LOMBARDIA	LODI	44	551	0,18
LOMBARDIA	MONZA E BRIANZA	47	551	0,18
LOMBARDIA	MONZA E BRIANZA	47	551	0,18
LOMBARDIA	PAVIA	48	551	0,18
LOMBARDIA	PAVIA	48	551	0,18
LOMBARDIA	SONDRIO	49	551	0,18
LOMBARDIA	SONDRIO	49	551	0,18
LOMBARDIA	VARESE	50	551	0,18
LOMBARDIA	VARESE	50	551	0,18
MARCHE	ANCONA	51	551	0,11
MARCHE	ANCONA	51	551	0,11
MARCHE	ASCOLI PICENO	52	551	0,11
MARCHE	ASCOLI PICENO	52	551	0,11
MARCHE	FERMO	53	551	0,11
MARCHE	FERMO	53	551	0,11
MARCHE	MACERATA	54	551	0,11
MARCHE	MACERATA	54	551	0,11
MARCHE	PESARO E URBINO	55	551	0,11
MARCHE	PESARO E URBINO	55	551	0,11
MOLISE	CAMPOBASSO	56	551	0,11
MOLISE	CAMPOBASSO	56	551	0,11
MOLISE	ISERNI	57	551	0,11
MOLISE	ISERNI	57	551	0,11
PIEMONTE	ALESSANDRIA	58	551	0,18
PIEMONTE	ALESSANDRIA	58	551	0,18
PIEMONTE	ASTI	59	551	0,18
PIEMONTE	ASTI	59	551	0,18
PIEMONTE	BIELLA	60	551	0,18
PIEMONTE	BIELLA	60	551	0,18
PIEMONTE	CUNEO	61	551	0,18
PIEMONTE	CUNEO	61	551	0,18
PIEMONTE	NOVARA	62	551	0,18
PIEMONTE	NOVARA	62	551	0,18
PIEMONTE	TORINO	63	551	0,18
PIEMONTE	TORINO	63	551	0,18
PIEMONTE	VERBAANO-CUSIO-OSSOLA	64	551	0,18
PIEMONTE	VERBAANO-CUSIO-OSSOLA	64	551	0,18
PIEMONTE	VERCELLI	65	551	0,18
PIEMONTE	VERCELLI	65	551	0,18

Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autorizzazione mediante Fuel Card per le Pubbliche Amministrazioni | 2 di 4

ALLEGATO N. di N.
 PAG. di

Allegato H - Sconti offerti per provincia

Regione	Provincia	ID Provincia (I)	Sconto	ITALIANA PETROLI S.P.A.
TRENTINO ALTO ADIGE	BOZZANO	66	55%	0,11
TRENTINO ALTO ADIGE	BOZZANO	66	55%	0,01
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	67	55%	0,11
TRENTINO ALTO ADIGE	TRENTO	67	55%	0,01
PUGLIA	BARI	68	55%	0,18
PUGLIA	BARI	68	55%	0,08
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-IRANI	69	55%	0,18
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-IRANI	69	55%	0,08
PUGLIA	BRINDISI	70	55%	0,18
PUGLIA	BRINDISI	70	55%	0,08
PUGLIA	FOGGIA	71	55%	0,18
PUGLIA	FOGGIA	71	55%	0,08
PUGLIA	LECCE	72	55%	0,18
PUGLIA	LECCE	72	55%	0,08
PUGLIA	TARANTO	73	55%	0,18
PUGLIA	TARANTO	73	55%	0,08
SARDEGNA	CAGLIARI	74	55%	0,11
SARDEGNA	CAGLIARI	74	55%	0,01
SARDEGNA	Nuoro	75	55%	0,11
SARDEGNA	Nuoro	75	55%	0,01
SARDEGNA	Oristano	76	55%	0,11
SARDEGNA	Oristano	76	55%	0,01
SARDEGNA	Sassari	77	55%	0,11
SARDEGNA	Sassari	77	55%	0,01
SARDEGNA	Sud Sardegna	78	55%	0,11
SARDEGNA	Sud Sardegna	78	55%	0,01
SARDEGNA	Sud Sardegna	79	55%	0,11
SARDEGNA	Sud Sardegna	79	55%	0,01
SICILIA	AGRIGENTO	81	55%	0,11
SICILIA	AGRIGENTO	81	55%	0,01
SICILIA	CATANIA	82	55%	0,11
SICILIA	CATANIA	82	55%	0,01
SICILIA	ENNA	83	55%	0,11
SICILIA	ENNA	83	55%	0,01
SICILIA	MESSINA	84	55%	0,11
SICILIA	MESSINA	84	55%	0,01
SICILIA	PALERMO	85	55%	0,11
SICILIA	PALERMO	85	55%	0,01
SICILIA	SIRACUSA	86	55%	0,11
SICILIA	SIRACUSA	86	55%	0,01
SICILIA	SIRACUSA	87	55%	0,11
SICILIA	SIRACUSA	87	55%	0,01
TOSCANA	AREZZO	88	55%	0,13
TOSCANA	AREZZO	88	55%	0,03
TOSCANA	AREZZO	89	55%	0,13
TOSCANA	AREZZO	89	55%	0,03
TOSCANA	FIRENZE	89	55%	0,13
TOSCANA	FIRENZE	89	55%	0,03
TOSCANA	GROSSETO	90	55%	0,13
TOSCANA	GROSSETO	90	55%	0,03
TOSCANA	LIVORNO	91	55%	0,13
TOSCANA	LIVORNO	91	55%	0,03
TOSCANA	LIVORNO	92	55%	0,13
TOSCANA	LIVORNO	92	55%	0,03
TOSCANA	LUCCA	93	55%	0,13
TOSCANA	LUCCA	93	55%	0,03
TOSCANA	Massa-Carrara	94	55%	0,13
TOSCANA	Massa-Carrara	94	55%	0,03
TOSCANA	PISA	94	55%	0,13
TOSCANA	PISA	94	55%	0,03
TOSCANA	PISTOIA	95	55%	0,13
TOSCANA	PISTOIA	95	55%	0,03
TOSCANA	PRATO	96	55%	0,13
TOSCANA	PRATO	96	55%	0,03
TOSCANA	SIENA	97	55%	0,13
TOSCANA	SIENA	97	55%	0,03
UMBRIA	PERUGIA	98	55%	0,11
UMBRIA	PERUGIA	98	55%	0,01
UMBRIA	TERNI	99	55%	0,11
UMBRIA	TERNI	99	55%	0,01
VALLE D'AOSTA	AOSTA	100	55%	0,11

Allegato H - Sconti offerti per provincia

Regione	Provincia	ID Provincia (I)	Sconto	ITALIANA PETROLI S.P.A.
VALLE D'AOSTA	AOSTA	100	55%	0,01
VENETO	BELLUNO	101	55%	0,18
VENETO	BELLUNO	101	55%	0,08
VENETO	PADOVA	102	55%	0,18
VENETO	PADOVA	102	55%	0,08
VENETO	ROVIGO	103	55%	0,18
VENETO	ROVIGO	103	55%	0,08
VENETO	TREVISO	104	55%	0,18
VENETO	TREVISO	104	55%	0,08
VENETO	VENEZIA	105	55%	0,18
VENETO	VENEZIA	105	55%	0,08
VENETO	VENEZIA	106	55%	0,18
VENETO	VENEZIA	106	55%	0,08
VENETO	VICENZA	107	55%	0,18
VENETO	VICENZA	107	55%	0,08

ALLEGATO N. di N.
 PAG. di